



Ordinanza municipale di applicazione del Regolamento sulle tasse per le prestazioni particolari della Polizia comunale

del 25 maggio 2016

Il Municipio di Lugano, visto il Regolamento sulle tasse per le prestazioni particolari della Polizia comunale del 30 settembre 2015, richiamati gli articoli 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) e 44 del Regolamento di applicazione della legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC)

ordina:

CAPITOLO I Disposizioni introduttive

Art. 1 Scopo e campo di applicazione

- ¹ La presente Ordinanza stabilisce, in conformità ai disposti del Regolamento sulle tasse per le prestazioni particolari della Polizia comunale, ed entro i limiti ivi indicati, l'ammontare delle singole tasse e le modalità di prelievo.
- ² Il campo di applicazione è il territorio giurisdizionale del Comune di Lugano e i territori dei Comuni con cui è stata conclusa una convenzione di collaborazione intercomunale in materia di polizia.

Art. 2 Definizione e computo delle tasse

- ¹ Per prestazioni particolari si intendono quelle che esulano dall'attività ordinaria della Polizia comunale.
- ² I costi del personale e dei veicoli usati nell'espletamento delle prestazioni particolari sono imputati in aggiunta al costo del servizio; fanno eccezione i casi in cui la tassa è indicata a titolo forfettario.
- ³ I costi effettivi di ditte esterne generati dall'intervento sono fatturati separatamente.

CAPITOLO 2 Ammontare delle tasse

Art. 3 Costi del personale e dei veicoli

- ¹ I costi del personale di Polizia sono definiti come segue:
 - agente o funzionario per 1 ora CHF 100.--
 - per ogni successivi 1/4 d'ora
o frazione di 1/4 d'ora CHF 25.--
 - supplementi orari per servizio notturno o festivo CHF 6.--
- ² I costi dei veicoli sono definiti come segue:
 - autoveicolo per ogni chilometro percorso CHF 2.--
 - motoveicolo per ogni chilometro percorso CHF 1.--
- ³ Determinante è il tempo impiegato e il percorso effettuato dal punto di partenza fino al rientro al luogo di servizio.

Art. 4 Noleggio segnaletica

- ¹ Il costo del noleggio della segnaletica è definito come segue:
 - transenne CHF 10.--
al giorno al pezzo
 - segnali mobili CHF 5.--
al giorno al pezzo
- ² Nel caso in cui il noleggio della segnaletica venga richiesto da enti, associazioni aventi sede a Lugano senza scopo di lucro, non viene prelevata alcuna tassa.
- ³ La mancata restituzione del materiale, come pure eventuali danni allo stesso, comportano la fatturazione del prezzo di acquisto del nuovo materiale rispettivamente del costo della riparazione.

Art. 5 Tasse di base 1 2 3

¹ Scorte e sorveglianze per trasporti, accompagnamenti, cerimonie, manifestazioni e simili

a)	scorte per trasporti	CHF 60.--
b)	accompagnamento al domicilio di persone in stato alterato o in altre circostanze (se fuori giurisdizione l'importo indicato non è da considerarsi forfettario)	CHF 200.-- (forfettario)
c)	servizio in occasione di cerimonie	CHF 150.-- (forfettario)
d)	servizio d'ordine o di circolazione per manifestazioni private, sportive, commerciali o altro	CHF 100.--
	enti e associazioni senza scopo di lucro, aventi sede a Lugano	CHF 50.-- (forfettario)

2

Assistenza in procedure esecutive

a)	esecuzione decreti di sfratto	CHF 100.-- per intervento (forfettario)
b)	intimazione atti ordinati da Autorità:	
	- in caso di atto intimato con successo	CHF 30.-- per intervento (forfettario)
	- in caso di atto intimato non andato a buon fine	CHF 10.-- per intervento (forfettario)
c)	traduzione forzata su mandato degli uffici esecuzione e degli uffici fallimenti	CHF 100.--
d)	assistenza nelle procedure di esecuzione e dei fallimenti	CHF 100.--

3 Procedure in seguito a incidenti con danneggiamenti a proprietà del Comune

Per l'espletamento di questo tipo di pratiche è prelevata una tassa di CHF 200.--.

4 Prestazioni diverse

a)	interventi per rimozione forzata o per blocca ruota veicoli	CHF 150.-- (forfettario)
b)	deposito per veicoli non ritirati entro 48 ore dalla rimozione forzata	CHF 10.-- /giorno, a partire dal terzo giorno
c)	interventi per recupero veicoli	CHF 150.-- (forfettario)
d)	smaltimento veicoli a motore	CHF 300.-- (forfettario)
e)	assistenza per lo smontaggio di ciclomotori manomessi	CHF 100.-- (forfettario)
f)	apertura porte di locali o portiere di autoveicoli	CHF 20.-- (forfettario)
g)	controllo annuale taxi	CHF 150.-- (forfettario)
h)	deposito oggetti smarriti se l'oggetto restituito è rimasto	CHF 10.--

	in custodia per un periodo superiore ad un anno	all'anno
i)	ritrovamento e pratiche riconsegna animali domestici	CHF 100.-- (forfettario)
j)	uso alcoolmeter (se il risultato oltrepassa lo 0,25 mg/l)	CHF 30.-- (forfettario)
k)	sequestro targhe e licenza di circolazione di veicoli a motore ordinate da autorità	secondo la tariffa cantonale
l)	altri interventi di polizia particolari e su richiesta ingiustificata	CHF 150.--

⁵ **Collegamenti di allarme**

a)	collegamento alla centrale operativa PolCom	CHF 960.- all'anno
b)	rilascio fotografie radar e Multifot	CHF 30.-- l'una
	a partire dal 5° falso allarme in un anno, supplemento progressivo di	CHF 50.-- per intervento

Art. 6 Tasse di cancelleria

Sono previste le seguenti tasse di cancelleria:

a)	rilascio di copie di rapporti di polizia ed estratti	CHF 30.-- l'uno
b)	rilascio fotografie radar e Multifot	CHF 30.-- l'una
c)	rilascio copia del formulario "incidente della circolazione per il quale non si è proceduto all'accertamento dei fatti.	CHF 10.-- l'uno

**Art. 7
Casi particolari**

Per casistiche non previste dal Regolamento che richiedono una prestazione particolare di Polizia la tassa viene fissata di volta in volta secondo la disposizione che più si avvicina al caso specifico.

Art. 8 IVA

Qualora la prestazione erogata e/o il servizio erogante fossero assoggettati all'IVA, la tariffa è da intendere senza IVA.



Art. 9 Pagamento

- ¹ Le tasse devono essere pagate al momento del rilascio della documentazione o a prestazione eseguita.
- ² Possono essere richiesti anticipi a copertura parziale o totale della prestazione.
- ³ Il pagamento avviene in contanti dietro ricevuta o tramite fatturazione.

Art. 10 Esenzioni 4

- ¹ Il Municipio può decidere di prescindere dal prelievo delle tasse, unicamente in casi giustificati e particolari.
- ² La decisione sull'esonero dal prelievo delle tasse è delegata alla Polizia comunale.

CAPITOLO 3 Disposizioni amministrative e finali

Art. 11 Rimedi di diritto

- ¹ Contro le decisioni della Polizia della Città di Lugano è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione. In mancanza di reclamo il conteggio costituisce decisione esecutiva per l'incasso.
- ² Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica. Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo nei modi e nei termini di legge.

Art. 12 Abrogazioni

La presente Ordinanza sostituisce e annulla ogni disposizione con essa incompatibile o contraria.

Art. 13 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.



Per il Municipio

Il Sindaco

Il Segretario a.i.:

Avv. M. Borradori

R. Bregy

Risoluzione municipale del 25 maggio 2016.
Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra il 2 giugno e il 4 luglio 2016.

Note

- 1 Art. 5 cpv. 4a e 4j modificati dal Municipio con ris. mun. del 2 luglio 2020, pubblicati agli albi comunali dal 6 luglio al 7 settembre 2020.
- 2 Art. 5 cpv. 4a modificato dal Municipio con ris. mun. del 17 dicembre 2020, pubblicato agli albi comunali dal 4 gennaio al 3 febbraio 2021.
- 3 Cpv. 2 lett. b modificata dal Municipio con ris. mun. del 20 ottobre 2022, pubblicata agli albi comunali dal 27 ottobre al 28 novembre 2022
- 4 Cpv. 2 adottato dal Municipio con ris. mun. del 28 aprile 2022, pubblicato agli albi comunali dal 5 maggio al 7 giugno 2022.